Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ("Fondo" o "Fondo di garanzia");

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante "*Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2015, recante "*Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del medesimo

decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo *"nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.*";

VISTO l'articolo 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha disciplinato l'estensione degli interventi del Fondo alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, recante *"Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (cosiddetta, "Legge di bilancio 2022"), che ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima Legge di bilancio, applicabile fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina" (cosiddetto, "decreto aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, relativo al rafforzamento, mediante l'inserimento del comma 55-bis al citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, applicabile anch'esso fino al 31 dicembre 2022, delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta, "Legge di bilancio 2023"), che all'articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 sia il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 234 del 2021, sia il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito

nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021;

VISTA la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto, "decreto-legge anticipi"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, che, tra gli altri, prevede - all'articolo 15-bis - la nuova disciplina del Fondo di garanzia per le PMI per l'anno 2024;

VISTE le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mimit.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di* informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 che dispone che «Le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla G.U. n. 281 del 1° dicembre 2023, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 di Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, serie generale n. 39;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

CONSIDERATO che il servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo è affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI") avente quale mandataria Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., c.f. 00594040586, e quali mandanti Artigiancassa S.p.A., c.f. 10251421003, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., c.f. 00816350482, Intesa San Paolo S.p.A., c.f. 00799960158, Unicredit S.p.A., c.f. 00348170101, e BFF Bank S.p.A., c.f. 07960110158;

CONSIDERATO che il servizio di gestione del Fondo è stato affidato al predetto RTI in esito allo svolgimento di una procedura di gara europea aperta, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie S n. 13 del 20 gennaio 2021 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5° Serie Speciale n. 8 del 22 gennaio 2021, codice identificativo di gara – CIG 8596372E93;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 1337 del 3 maggio 2021 con il quale, all'esito della procedura di gara, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in favore del richiamato RTI, subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'articolo dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, al positivo esito dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 2092 del 22 luglio 2021, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sezione "*Amministrazione trasparente*", con il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto direttoriale prot. 1337 del 3 maggio 2021, fermo restando l'esercizio del potere di autotutela nei casi di successivo accertamento del mancato possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione alla gara;

VISTA la convenzione stipulata in data 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la banca mandataria per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'affidamento del servizio di gestione del Fondo, avente durata di 9 anni decorrenti dalla medesima data di stipula;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 160687 del 5 aprile 2023 con la quale la banca MPS Capital Services S.p.A. ha comunicato l'avvio dell'operazione di fusione per incorporazione di MPS Capital Services S.p.A. nel socio unico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 203392 del 17 maggio 2023 con la quale la banca MPS Capital Services S.p.A. ha comunicato il perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di MPS Capital Services S.p.A. nel socio unico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con decorrenza dal 29 maggio 2023;

VISTO l'articolo 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice degli appalti), che disciplina l'ipotesi della successione nel contratto d'appalto da parte di un altro operatore economico, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, a condizione che il nuovo soggetto soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;

VISTA la nota prot. n. 243519 del 15 giugno 2023, con la quale il Ministero ha preso atto e approvato il subentro del nuovo soggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Convenzione stipulata, in data 6 agosto 2021, tra il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e la società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria e capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) costituito con le società MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A. e BFF Bank S.p.A., per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

VISTA la medesima nota prot. n. 243519 del 15 giugno 2023 con la quale il Ministero ha richiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l'invio del Documento di Gara unico Europeo (DGUE) - Allegato 2 del disciplinare di gara, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore della società, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che l'efficacia del subentro di cui alla richiamata nota prot. n. 243519 del 15 giugno 2023 è subordinata al positivo esito delle verifiche, volte ad accertare l'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo

alla banca subentrante;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 258109 del 3 luglio 2023 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini per l'invio della documentazione richiesta con la citata nota prot. n. 243519 del 15 giugno 2023;

VISTA la nota prot. n. 261244 del 5 luglio 2023 con la quale il Ministero ha invitato la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a procedere alla creazione del PASS OPERATORE ECONOMICO (passOE) secondo le modalità indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella FAQ F.21 della sezione Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE di cui al link Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE - www.anticorruzione.it;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 277076 del 20 luglio 2023 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha trasmesso:

- l'Allegato 2 – DGUE del disciplinare di gara, adattato alla fattispecie del subentro in RTI già costituito;
- la procura per ruoli in data 17 aprile 2023 firmata digitalmente dal Notaio rogante;
- l'attestato di ruolo del procuratore firmatario della documentazione;
- la dichiarazione del competente Ufficio Risorse Umane attestante l'assenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato con nota prot. n. 181938 del 31 maggio 2021 e la permanenza alle dipendenze della banca del personale indicato nella medesima nota del 31 maggio 2021;
- il passOE generato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 283904 del 26 luglio 2023 con la quale il Ministero ha invitato la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a fornire:

- la documentazione utile ai fini delle verifiche antimafia previste dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'integrazione del DGUE – Allegato 2, trasmesso con nota del 19 luglio 2023 acquisita al prot. n. 277076 del 20 luglio 2023, con l'elenco degli esponenti cessati nell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0404139 del 27 novembre 2023 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha integrato il DGUE – Allegato 2 del 19 luglio 2023 con l'indicazione dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e inviato la documentazione attestante la composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento prot. n. 28450 del 5 febbraio 2024, attestante le verifiche espletate, anche mediante il sistema FVOE gestito dall'ANAC, per accertare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

CONSIDERATO che alla luce degli esiti istruttori di cui alla richiamata relazione prot. n. 28450 del 5 febbraio 2024 non sussistono motivi ostativi al subentro della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della convenzione stipulata in data 6 agosto 2021 per la gestione del Fondo;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Principi in materia di trasparenza";

DECRETA

Articolo unico

(Autorizzazione al subentro)

1. È autorizzato il subentro dell'Istituto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c.f. 00884060526, nell'RTI affidatario del servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo.

2. L'RTI affidatario del servizio di gestione del Fondo è così composto:
   - Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., c.f. 00594040586, quale mandataria;
   - Artigiancassa S.p.A., c.f. 10251421003, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c.f. 00884060526, Intesa San Paolo S.p.A., c.f. 00799960158, Unicredit S.p.A., c.f. 00348170101, e BFF Bank S.p.A., c.f. 07960110158, quali mandanti.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.